



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 751 del 2008, proposto da: Massimo Lippi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso Antonella Codispoti in Firenze, via dei Banchi 5;

contro

Accademia delle Belle Arti di Firenze, Commissione Giudicatrice c/o Accademia delle Belle Arti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Cristian Biasci, Fabrizio Lucchesi, Antonella Castelli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria definitiva 11.2.2008, consegnata a seguito di accesso ai documenti in data 10.3.2008, stilata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze per l'a.a. 2007/08 per l'insegnamento della materia H090 - Plastica Ornamentale, nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento, e per il risarcimento del danno ed il recupero delle differenze retributive e previdenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accademia delle Belle Arti di Firenze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Giudicatrice c/o Accademia delle Belle Arti;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel caso di specie, non essendo stati i criteri di valutazione dei titoli artistici predeterminati dalla Commissione giudicatrice, sia necessaria una adeguata motivazione che giustifichi l'attribuzione al ricorrente di un punteggio che non appare congruo rispetto al numero e alle qualità dei titoli dallo stesso prodotti.

Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell'art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 205/2000 coordinato con l'art. 1 della legge stessa;

P.Q.M.

Accoglie ai fini del riesame l'istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2008

IL SEGRETARIO